



Regione Siciliana

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020

Il Presidente della Regione

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e in particolare l'articolo 107 “*funzioni mantenute dallo Stato*” e 108 “*funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali*” del rubricato “*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59;
- D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22*”;
- l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002 relativa alle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti compostaggio;
- il D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti*”;
- il D.P.R. n.254 del 17 luglio 2003 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*” e in particolare l'art.15 - *Gestione di altri rifiuti speciali* – il quale riporta: “*I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici*”;
- il D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii. “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e in particolare il Titolo X “*Esposizioni ad Agenti Biologici*”;
- la vigente normativa in materia di rifiuti e in particolare il D.Lgs. n.152 del 4 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l'art.3 *bis* del D.Lgs. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art.3 *quiquies* del D.Lgs. 152/2006: “*Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione*”;
- l'art.177, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: “*La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia*”;
- l'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 152/2006: “*Campo di applicazione [...] 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*”. [...] 4. *I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute*

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;

- l'art. 178, del D.Lgs. 152/2006: *“Principi. 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*
- l'art. 182-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: *“Lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”;*
- gli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 che vietano e sanzionano l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii.: *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;*
- il D.M. 27 settembre 2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”* e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- la circolare ministeriale del 14.12.2017 per l'applicazione dell'art.6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27.09.2010;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale all'art.1 *“è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, pubblicata nella G.U.R.I. n.26 dell'01.02.2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, pubblicata nella G.U.R.I. n.190 del 30.07.2020;
- il decreto Legge n. 83 del 30.07.2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* pubblicato nella G.U.R.I. n.190 del 30.07.2020, in corso di conversione;
- il decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito con Legge n. 13 del 05.03.2020, recante: *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicata nella G.U.R.I. n.61 del 9.03.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.45 del 23.02.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.47 del 25.02.2020;

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

- il decreto Legge n.33 del 16.05.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 125 del 16.05.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74 del 14.07.2020 recante: *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicata nella G.U.R.I. n. 177 del 15.07.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.08.2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella G.U.R.I. n.198 dell'8.08.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.09.2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella G.U.R.I. n.222 del 7.09.2020;
- le *“Indicazioni ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020) inerenti modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020;
- le ulteriori *“Indicazioni ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti versione del 31.05.2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020 Rev. 2) inerenti l'esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DL 23.02.2020, DPCM 26.04.2020 e DPCM 17.05.2020;
- le indicazioni emerse nelle riunioni svoltesi su impulso e regia dell'ISPRA-SNPA, approvate dal Consiglio SNPA in data 23.03.2020, che nel ribadire la necessità di svolgere la raccolta differenziata, riconducono i rifiuti di cui al p.1 della direttiva ISS *-Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria-* agli urbani indifferenziati - consentono di intervenire (a talune condizioni) sulla maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, nonché di potenziare la capacità di trattamento degli impianti e di prevedere uno slittamento dei termini per le scadenze amministrative;
- la circolare n.22276 del 30.03.2020, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e recante *“Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni”*;
- la Comunicazione prot. n. 68081 del 2 settembre 2020 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rammenta che *“l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente non esime dalla rigorosa e puntuale attuazione di tutti i necessari controlli da parte degli enti competenti al fine di assicurare un livello adeguato di sicurezza”*, invitando pertanto *“le regioni e le province autonome che hanno emanato tali provvedimenti ad intensificare, al fine di garantire la sicurezza dell'ambiente e la salute della persona umana, le attività di verifica e vigilanza delle modalità di attuazione degli stessi”*;
- l'art. 191 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.:
 1. *“[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”*;

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020

2. “[...] il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;
 3. “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
 4. “Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”.
- lo schema di Ordinanza, trasmesso con nota 37404 del 24.09.2020 dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la quale sono pervenuti i seguenti pareri, previsti dal comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs n.152/2006, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ai quali si fa espresso rinvio:
- ARPA Sicilia, con nota prot. 58440 del 25.09.2020 acquisita in pari data al prot. DRAR n. 37662;
 - Assessorato della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – DASOE e Dipartimento per la Pianificazione Strategica –DPS- con nota prot. 41289 del 25.09.2020 acquisita in pari data al prot. DRAR n. 37690;
 - ASP di Agrigento, con nota prot. 142508 del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37581;
 - ASP di Caltanissetta, con nota prot. 30584 del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37566;
 - ASP di Catania, con nota prot. 150987 del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37579;
 - ASP di Enna, con nota prot. 77934 del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37638;
 - ASP di Messina, con nota prot. 109583 del 25.09.2020 acquisita in pari data al prot. DRAR n. 37647;
 - ASP di Palermo, con nota prot. 3298/DP del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37572;
 - ASP di Ragusa, con nota prot. n. 29597 del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37571;
 - ASP di Siracusa, con nota prot. n. 404/DSA del 25.09.2020 acquisita in pari data al prot. DRAR n. 37624;
 - ASP di Trapani, con nota prot. 96084 del 24.09.2020 acquisita in data 25.09.2020 al prot. DRAR n. 37577.

Considerato che:

- l'emergenza da virus Covid-19 in atto nel mondo, il rapido evolversi della situazione epidemiologica, il veloce incremento sul territorio regionale dei casi, per cui, ad oggi, permangono casi di soggetti risultati positivi al tampone nonché in isolamento domiciliare fiduciario;
- a causa del costante incremento ad oggi verificatosi, v'è l'attuale rischio che il numero dei soggetti contagiati sia verosimilmente destinato ad incrementarsi;

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

- il notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid-19, sia nelle strutture sanitarie, sia nelle utenze domiciliari in cui soggiornano pazienti positivi, con i conseguenti rischi derivanti dalla carenza di idonei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento;
- il grave rischio di contatto, con materiali contaminati e con soggetti positivi, sia dei cittadini, nelle fasi di conferimento, sia dei lavoratori in tutte le ulteriori numerose fasi di raccolta, trattamento recupero e smaltimento del ciclo dei rifiuti; rischi aggravati dalla carenza di apposita formazione e dall'aumento del tasso di assenza dei lavoratori;
- le gravi criticità riscontrate in tutte le operazioni del ciclo di gestione dei rifiuti conseguenti alle operazioni di manipolazione di contenitori, sacchi e rifiuti, di trasporto e di trattamento in ciascuna delle fasi di: raccolta dei rifiuti nei comuni, trasporto con eventuale trasbordo, trattamenti negli impianti (selezione, triturazione, vagliatura, pressatura, carico e scarico dei rifiuti), ulteriori passaggi in altri impianti fra cui le discariche;
- le ulteriori criticità connesse alla riduzione, ovvero cessazione della domanda e dei ritiri dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento e di recupero con strozzature dei flussi in uscita, ingolfamento degli stoccaggi e, con retroazione, blocco dei conferimenti in ingresso; conseguente necessità di aumentare il 'polmone' degli stoccaggi e/o dei conferimenti in discarica;
- la rapida evoluzione del contagio del Covid-19 tra operatori del settore dei rifiuti, più esposti al contatto con materiali contaminati, può ulteriormente determinare, per quanto sopra esposto, gravi riduzioni o fermi parziali o totale nelle fasi di raccolta, conferimento e trattamento e, in particolare, fermi di diversi impianti;
- il sistema dei flussi dei rifiuti prodotti che rilevano agli effetti della presente ordinanza (quelli urbani, anche a rischio infettivo, e quelli speciali, sanitari), va trattato nell'effettivo contesto dell'impiantistica attualmente presente nel territorio siciliano, nel rispetto dei principi di autosufficienza, di prossimità e di specializzazione;
- al fine di scongiurare la crisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti rischi di carattere igienico-sanitario, si è valutato l'insieme di tutti i flussi - *input/output* - dei rifiuti, considerati rilevanti, per gli aspetti di cui trattasi, nell'attuale contesto siciliano;
- nelle more che il sistema si "normalizzi" con la realizzazione e avvio dei nuovi impianti pubblici programmati, l'attuale capacità impiantistica per il recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti - rinveniente dagli impianti alla data odierna autorizzati, realizzati e operativi - è obiettivamente limitata e rischia di esporre *a crisi* l'intero sistema regionale al verificarsi di qualsivoglia imprevisto, anche la mera chiusura temporanea di un singolo impianto, pubblico ovvero privato;
- le refluenze negative di criticità nella gestione dei flussi di rifiuto, proprie di alcune porzioni del territorio, rischiano di riverberarsi sull'intera Isola;
- l'attuale criticità del settore del trattamento e del recupero dei rifiuti urbani può determinare potenziale rischio dovuto al fermo di alcuni impianti di compostaggio, conseguente sia a provvedimenti delle autorità competenti, sia a temporanea carenza di impianti disponibili per le operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e percolati;
- effetti di retroazione potrebbero discendere dal fermo di taluni impianti posti a valle del processo di gestione del rifiuto (quali ad esempio, gli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle discariche o provenienti dagli impianti di recupero della frazione organica);
- potrebbe generarsi un eventuale effetto domino su tutte le fasi della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) connesso al fermo di parte dell'impiantistica intermedia;
- per effetto interattivo di tutte le diverse criticità sopra esposte, i Comuni non potrebbero più conferire, totalmente o parzialmente, i rifiuti urbani negli impianti e, a ritroso, non potrebbero più provvedere alla raccolta degli stessi, che così rimarrebbero accumulati sulle strade, con conseguenti gravi rischi igienico-sanitari, di incendio e di ordine pubblico;

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

- per mitigare lo scenario emergenziale sopra delineato occorre, da subito, promuovere, favorire e valorizzare ogni potenzialità impiantistica presente nel territorio regionale e instaurare un meccanismo di mutuo soccorso sull'intera scala regionale in modo che, al fermo parziale o totale di un impianto/attività, si possa sopperire ricorrendo al potenziamento di altri impianti/attività;
- nel territorio regionale sono in esercizio n. 3 impianti di termodistruzione autorizzati allo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, siti in Augusta (SR), Piano Tavola - Belpasso (CT) e Carini (PA), di capacità complessiva autorizzata di circa 50.000 t/anno; in ragione dell'evolversi della situazione si prevede un aumento dei flussi e la conseguente possibilità di saturazione della capacità tecnica degli stessi impianti;
- le misure adottate con l'Ordinanza 1/Rif del 27.03.2020 hanno permesso di disciplinare e coordinare il ciclo integrato dei rifiuti prodotti dalle utenze di tipo A, A1 e B, nonché di garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19;
- nell'attuale stato di carenza impiantistica su scala regionale di impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani, le azioni ordinarie di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vanno supportate con un insieme di misure straordinarie idonee a superare tale criticità durante la vigenza dello stato emergenziale dovuto al diffondersi del virus Covid-19;
- già l'Ordinanza n.1/Rif del 27.03.2020 prevede una intensa attività di controllo a carico del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché, come previsto all'art. 5, comma 6 a carico di tutti gli Enti e Uffici competenti e/o coinvolti, e cioè Comuni, ARPA, ASP, Assessore Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Vigili del Fuoco, Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, SRR, che sono tenuti a vigilare, ciascuno per quanto di competenza, per la corretta attuazione di tutte le disposizioni dell'Ordinanza medesima e a svolgere i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cadenza almeno quindicinale;
- la richiamata attività di vigilanza e di controllo va ribadita, anche alla luce della Comunicazione ministeriale n. 68081 del 2 settembre 2020 sopra richiamata, e rafforzata con la previsione di un ristretto arco temporale per l'effettivo esercizio del controllo sull'attività in deroga, da parte degli enti competenti a pena di responsabilità dirigenziale e disciplinare, in uno alle eventuali responsabilità contabili, civili e penali;
- occorre prevedere un meccanismo di immediata cessazione delle attività in deroga, ove il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti accerti che le stesse abbiano avuto e/o hanno refluenze negative sull'efficienza dei presidi ambientali;

Ritenuto, pertanto necessario e urgente, nella fase emergenziale in atto,

- salvaguardare l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti, messa a grave rischio, che costituisce servizio essenziale e di pubblica utilità;
- individuare ogni soluzione idonea a scongiurare qualsivoglia rischio conseguente a una eventuale paralisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti profili di danno ambientale e igienico-sanitario, nonché di ordine pubblico, che rischierebbero di aggiungersi all'attuale emergenza epidemiologica i cui sviluppi sono di difficile identificazione;
- mantenere e/o attivare iniziative di carattere straordinario, finalizzate a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, dando atto che l'adozione di tempestive iniziative di immediata attuazione, permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, altrimenti, conseguirebbero nello scenario emergenziale sopra delineato;
- mantenere le indicazioni operative per la raccolta e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, da svolgersi per limitare la diffusione del contagio, già introdotte dalla citata ordinanza 1/Rif del 27 marzo 2020;

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

- precisare che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di non vanificare gli sforzi attuati nel corso degli anni dagli Enti Locali per l'organizzazione della raccolta differenziata, nei casi non contemplati dal presente provvedimento, il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà continuare a svolgersi secondo le modalità e frequenze già adottate in ciascun territorio comunale;
- procedere all'adozione di una Ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti - anche in deroga alle disposizioni vigenti - per garantire il regolare ciclo dei rifiuti, a tutela della salute di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed esposti ai rischi connessi alla manipolazione delle frazioni contaminate, garantendo, comunque, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid -19)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art.191, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - dalla data della presente Ordinanza, per mesi sei e, comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza, così come dichiarata dai competenti Organi dello Stato - è disposta la reiteratione, con modifiche, dell'Ordinanza n. 1/Rif del 27.03.2020, mediante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione Siciliana, necessarie a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.

Articolo 2

(Modalità di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Per le finalità di cui sopra, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:
 - A. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).*
 - AI. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo AI).*
 - B. *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).*

Utenze e rifiuti di tipo A

Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra. Le predette Aziende Sanitarie sono autorizzate ad estendere i contratti in essere nell'ambito delle possibilità normate dal Codice dei Contratti.
3. L'Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di cui al punto precedente, ne dà tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e viene svolto secondo le modalità di cui seguente comma.
4. In deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 *ter*, e dell'art. 15

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze *tipo A* sono svolte secondo le seguenti procedure:

- a) è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
 - b) tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
 - c) tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - d) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 - e) il rifiuto di *tipo A* è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun Comune adotterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione.
5. I rifiuti simili (ex assimilati) prodotti dalle utenze non domestiche (uffici pubblici, scuole *et cetera*) rientranti nella casistica dei rifiuti prodotti in ambito di presenza di soggetti risultati positivi al tampone dovranno essere trattati nei modi e con le procedure previste per le utenze di tipo A.

Utenze e rifiuti di tipo A1

Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di Tipo A1)

6. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di *tipo A1* continua ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, avvalendosi di personale appositamente addestrato.
7. Si adottano, in via precauzionale, per le utenze di *tipo A1*, le procedure di cui ai commi 4 e 6.

Utenze e rifiuti di tipo B

Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

8. Per le utenze di *tipo B* sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata.
9. Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Articolo 3

(Altre disposizioni)

1. Le ASP, ove il servizio è gestito dai Comuni, devono comunicare agli stessi, i dati relativi alle utenze di *tipo A* strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa. I Comuni trasmettono i dati necessari, relativi alle utenze di *tipo A* e *A1*, ai propri gestori. Tutte le comunicazioni devono garantire la tutela della *privacy*.
2. I dati delle utenze dei soggetti segnalati nell'ambito della presente Ordinanza sono trattati ai sensi e in conformità a quanto previsto dall'art. 17 *bis* del D.L. 17 marzo 2020 n 18, convertito con

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, i cui termini sono stati prorogasti dall'art. 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020 n. 83, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

3. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi normativi e, in particolare, all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti.
4. Il gestore del servizio di raccolta è autorizzato al deposito dei rifiuti di cui alle utenze di *tipo AI* ed, eventualmente, di *tipo A* in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di Centri Comunali di Raccolta e/o all'interno di aree, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate per un tempo massimo di giorni sei. In deroga alle disposizioni di cui all'allegato I, punto 7.1 del D.M. del 08.04.2008 è raddoppiata la durata del deposito, l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previste dal citato D.M. del 08.04.2008. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco.
5. Le ASP e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alle SRR territoriali di appartenenza i dati relativi al servizio svolto per le utenze di *tipo A* e di *tipo AI*.

Articolo 4

(Raccolta, trasporto e Smaltimento dei rifiuti)

1. I rifiuti, raccolti come indicato all'art. 2 comma 4, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice EER 20.03.01).
2. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di *tipo A* e *AI* devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
3. I rifiuti di *tipo A* devono essere, in via privilegiata, inviati alla termodistruzione - TD – e, in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01., senza alcun trattamento preliminare.
4. Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di *tipo A* sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi *big-bag*, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione, fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente, con adeguato strato protettivo, senza compattazione. Ciò, in deroga all'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 e alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01..
5. In via cautelativa, al fine di cautelare i lavoratori e scongiurare rischi di fermo impianto, la medesima modalità di smaltimento diretto in discarica è adottata per i rifiuti di *tipo AI*.
6. I gestori degli impianti di TD sono obbligati a trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi al servizio svolto per le utenze di *tipo A*.

Articolo 5

(Misure straordinarie per la messa in sicurezza del sistema di gestione integrata dei rifiuti - deroghe)

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di *tipo A* e *AI* avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

2. Fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di *tipo A e A1*, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI.
3. Al fine di consentire il regolare servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani e, pertanto, i regolari conferimenti dei rifiuti dei Comuni negli impianti di trattamento, di recupero, di riciclaggio e di smaltimento, sopperendo al ridotto funzionamento o fermo di alcuni impianti e/o sovraccarico di altri, attivando un meccanismo regionale di mutuo soccorso, per scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico, ove tecnicamente possibile, in deroga alle autorizzazioni vigenti degli impianti:

- a) le capacità autorizzate possono essere aumentate, complessivamente entro il 20% di quella annua e, comunque, nel massimo del 40%, di quella giornaliera, nel rispetto dei codici EER autorizzati;
- b) i quantitativi autorizzati per le operazioni D15 (deposito preliminare...) e R13 (messa in riserva...) - di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 – si possono aumentare del 20% la capacità annua e del 50% quella istantanea. Ciò nel rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi e di quelle in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-*bis* del D.L. n.113/2018 conv. L. n.13/2018.

Il gestore, per quanto applicabile, deve attuare quanto previsto dalla Circolare MATTM m_amte.RIN prot. 1121.21-01-2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* che prevede di limitare l'altezza dei cumuli a 3 metri.

- c) al fine di garantire, comunque, lo smaltimento in discarica dei rifiuti per i quali dovessero presentarsi difficoltà di destinazione, relativamente agli impianti di TMB e di discarica, in caso di temporanea impossibilità, con riguardo alla lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del D.M. 27 settembre 2010 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*), è possibile destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione, codice EER 19.05.01, per un tempo non inferiore a 15 giorni. Il predetto requisito di ammissibilità in discarica è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 70%. La temporanea impossibilità deve essere specificatamente dimostrata nell'ambito della SCIA di cui alla lettera f).

Il gestore, in aggiunta a quanto previsto nella autorizzazione, dovrà effettuare, per ogni ciclo di trattamento, prima dell'avvio alla biostabilizzazione e alla fine del medesimo ciclo, almeno un autocontrollo sull'IRDP del rifiuto; il gestore dovrà comunicare in anticipo le date di campionamento e trasmettere tempestivamente all'ARPA e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti gli esiti degli autocontrolli.

I gestori che si avvalgono della presente previsione, devono rideterminare la tariffa di conferimento, tenendo conto dei minori costi sostenuti come rinvenienti dalla contrazione delle attività e dei tempi della processistica, nonché delle economie derivanti dalla rimodulazione del piano economico finanziario, conseguenti alle maggiori quantità trattate e ogni altra circostanza che determina la c.d. *"tariffa a cancello"*.

- d) Per gli impianti di compostaggio restano ferme le disposizioni tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., nonché le norme di cui al D. Lgs. n.75/2010 e ss.mm.ii.. Sono sospese le disposizioni tecniche regionali che abbiano introdotto parametri più restrittivi rispetto alle citate disposizioni normative nazionali;
- e) la durata di svolgimento delle campagne di impianti mobili per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica, autorizzati ai sensi dell'art. 208, c.15, del D. Lgs. n. 152/2006 è estesa per tutta la durata dello stato di vigenza della presente Ordinanza. Sono ammesse campagne presso impianti con autorizzazioni ambientali, ancorché scadute, purché il gestore dimostri, nell'ambito della SCIA di cui alla lettera f), la presenza e la funzionalità di

idei presidi ambientali e la mancanza di ogni pregiudizio per l'ambiente e per la salute per tutto il periodo di funzionamento;

- f) è fatto obbligo ai gestori, che intendono avvalersi delle presenti disposizioni straordinarie, di dare preventiva segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della Legge n. 241 del 1990 e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza. I Gestori dovranno, altresì, provvedere ad apposita comunicazione agli enti e agli uffici di cui al comma 5 del presente articolo.

La SCIA è accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, il quale asseveri:

- Il rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere;
- i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento;
- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'art.26-bis del decreto legge 04.10.2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018, n.132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali e ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza dei necessari sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorogene, laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

- g) I gestori, che si avvalgono delle presenti previsioni derogatorie ampliative, devono rideterminare il prezzo di conferimento praticato tenendo conto dei minori costi sostenuti come rinvenienti p.es. dalla contrazione delle attività e/o dei tempi della processistica e dell'incidenza dei costi generali, nonché delle economie derivanti dalla rimodulazione del piano economico finanziario, conseguenti alle maggiori quantità trattate e a ogni altra circostanza.

4. L'avvio delle attività in deroga, di cui al comma 3, è, comunque, subordinato al parere positivo degli Organi di controllo competenti, che dovranno esprimersi nei tempi tecnici più brevi e, comunque, non oltre il termine di giorni 2 (due) lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore.

Stante l'attuale fase emergenziale, i pareri e/o i provvedimenti degli enti competenti, ove non resi in conferenza dei servizi o nei tavoli tecnici di concertazione, devono pervenire entro giorni 2 (due) lavorativi dalla data di comunicazione.

I pareri e/o provvedimenti dell'Autorità Ambientale regionale e degli altri uffici in materia di ambiente, compreso quanto previsto all'art. 6 c.9 e all'art.19 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., devono essere rilasciati entro un tempo complessivo non superiore a giorni 7 (sette) lavorativi. Restano esclusi i tempi, comunque, ridotti a un terzo, per gli eventuali obblighi di pubblicità degli atti procedurali.

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma può comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, con rilievo anche ai fini della misurazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, fatte salve eventuali responsabilità contabili, civile e penali.

5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviate, via PEC, a: Comune, ARPA, ASP, Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana o Libero Consorzio comunale, SRR, e Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

6. Gli Enti e gli uffici di cui al comma precedente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, vigileranno per la corretta attuazione di tutte le disposizioni della presente Ordinanza e svolgeranno i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cadenza almeno quindicinale. Le comunicazioni sono, altresì, inviate alle Prefetture territorialmente competenti.
7. Tutti i gestori, che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra e nei limiti suddetti, sono tenuti al fine di scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, a soddisfare le necessità di conferimento dei Comuni.
8. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla luce delle relazioni quindicinali pervenute, monitora gli effetti dell'ordinanza sull'ambiente e sulla salute, e con particolare attenzione agli impianti che hanno richiesto e/o usufruito delle deroghe. Ove il costante monitoraggio accerti che le attività in deroga abbiano avuto refluenze negative sull'efficienza dei presidi ambientali, il medesimo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà emanare apposito provvedimento di interruzione dell'attività in deroga e di riparazione degli eventuali effetti dannosi causati.
9. Al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la tutela della salute e dell'ambiente, scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, su proposta dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., o della Prefettura territorialmente competente, il Presidente della Regione, potrà disporre l'obbligo, per i gestori, di accettare i conferimenti in ingresso che si rendessero necessari.

Articolo 6

(Disposizioni per garantire il funzionamento degli impianti di compostaggio - Conferimenti di percolati nell'impianto di depurazione della raffineria di Gela)

1. In deroga alla prescrizione n.61 della AIA di cui al DM n.236/2012, il gestore dell'impianto di depurazione "TAS - biologico industriale", in Comune di Gela -Raffineria di Gela-, è autorizzato a ricevere ed effettuare le operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi, codici EER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01) e 19.07.03 (percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02*) provenienti da impianti di recupero della frazione organica e da discariche site nel territorio siciliano nel limite massimo di 50 tonn/giorno.
2. Il ricevimento e il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, avverrà con le seguenti modalità:
 - a. saranno accettati nel limite massimo di 50 m³/giorno;
 - b. nell'arco temporale suddetto dovranno prelevarsi campioni medi nella 24 ore per i parametri indicati nel provvedimento interministeriale 9/11/2004; si farà riferimento ai limiti di colonna 1 della tabella 3 allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/2006 –scarico in acque superficiali– oltre quelli previsti dalla prescrizione n.54 dell'autorizzazione AIA di cui al DM n.236/2012;
 - c. qualora dovessero evidenziarsi fenomeni di sofferenza dell'assetto depurativo si dovrà procedere alla graduale riduzione o alla sospensione. I campionamenti delle acque di scarico rispetteranno la tempistica prevista e comunque a frequenza non superiore a una settimana;
 - d. tutte le fasi del conferimento dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e, in particolare, dovrà essere utilizzato un registro di carico e scarico conforme alla vigente normativa in materia;
 - e. è fatto obbligo della comunicazione relativa al catasto rifiuti ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità previste dalla L.70/94 e ss.mm.ii.;
 - f. il gestore dovrà trasmettere tempestivamente all'ARPA e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti gli esiti degli autocontrolli settimanali.
3. L'ARPA svolgerà, oltre alle attività di controllo ordinariamente previste, almeno un controllo aggiuntivo nel periodo di validità della presente Ordinanza fornendo gli esiti al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta deputato ai controlli amministrativi sulla gestione del rifiuto trattato.

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

Articolo 7

(Accelerazione delle procedure amministrative)

1. Al fine di accelerare la dotazione, sul territorio regionale, di un adeguato potenziale impiantistico, che possa far fronte ad eventuali ulteriori criticità che potrebbero verificarsi stante l'attuale emergenza Covid-19, gli Enti competenti daranno la massima priorità, anche in deroga all'ordine cronologico delle istanze, ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l'avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, ritenuti strategici e necessari per il superamento della crisi.
2. I termini dei procedimenti autorizzatori (ivi compresi quelli ad essi connessi) di cui al comma precedente sono ridotti ad un terzo.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo può comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, con rilievo anche ai fini della misurazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, fatte salve eventuali responsabilità contabili, civili e penali.

Articolo 8

(Modifiche e integrazioni)

1. La presente ordinanza sarà modificabile e/o integrabile nel corso della sua vigenza alla luce dei dati che perverranno ai sensi del precedente art. 5, commi 6 e 8, nonché delle correlate analisi che saranno effettuate, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in relazione al monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività in deroga consentite a far data dal 27 marzo 2020 e sino a tutto il periodo di vigenza della medesima.

DISPONE

1. La comunicazione della presente Ordinanza con effetto di notifica:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - a tutti i Comuni del territorio regionale;
 - alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
 - alle ASP di tutte le Province del territorio regionale;
 - alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana;
 - all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
 - al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
 - alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
 - alle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione;
 - ai gestori impianti di incenerimento ditta Ecofarma Z.I. Carini, Gespi Augusta (SR), Ekop Z.I. Piano Tavola Belpasso (CT);
 - ai Gestori IPPC Sicula Trasporti s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2 in Liquidazione, Impianti SRR ATO4 Caltanissetta Provincia Sud srl, ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A., Ambiente e Tecnologia S.r.l., SOGEIR S.p.A., OIKOS SpA, Catanzaro Costruzioni srl., Raffineria di Gela.
2. La trasmissione della presente Ordinanza:
 - al Ministero della Salute;
 - al Capo della Protezione Civile Nazionale;
 - all'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione;
 - alle Prefetture della Regione Siciliana;
 - a tutti gli assessorati regionali;
 - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 - al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute;
 - al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico;
 - a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente Ordinanza.
3. La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020*

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Dirigente Generale
Foti

L'Assessore
A.Pierobon

**Il Presidente
Musumeci**

Prot. n. 37662 del 25.9.2020



ARPA



Cla: 1.00 TIPO-U
N. 0058440 del 25/09/2020



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
IMPATTO SUL TERRITORIO

UOC Valutazioni e pareri ambientali
UOS VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Parere per Ordinanza ex art. 191

Si riscontra la richiesta di parere sulla bozza di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. N. 152/2006 trasmessa con nota prot. 37404 del 24/09/2020, pervenuta mediante PEC ed assunta in pari data al prot. di ARPA Sicilia n. 58168.

Sentiti i Direttori delle UOC del Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio dell'Agenzia.

Preso atto che:

- permangono le condizioni di criticità connesse all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e alla carenza impiantistica su scala regionale per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- la bozza di ordinanza prevede il reitero, con modifiche, dell'ordinanza n. 01/rif del 27.03.2020 per mesi sei e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza, così come dichiarata dai competenti Organi dello Stato;
- tra le modifiche è previsto, a maggior tutela ambientale, (punto 3 c) dell'art. 5) un incremento della percentuale di riduzione dell'IRDP almeno pari al 70% ai fini del soddisfacimento del requisito di ammissibilità in discarica per i rifiuti codice EER 19.05.01, in caso di temporanea impossibilità del rispetto del limite previsto alla lettera g) della nota (*) della tab. 5 contenuta all'art. 6 del DM 27.9.2010 e s.m.i. (1000 mg O₂/kg_{svh});
- è previsto altresì un incremento dei controlli volti a monitorare gli impatti sull'ambiente delle attività svolte in deroga;
- il nuovo comma 8 del citato art. 5 prevede che in caso di refluenze negative sull'ambiente il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà emanare apposito provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in deroga e di riparazione degli eventuali effetti dannosi causati;

Considerati gli esiti degli autocontrolli e dei controlli effettuati sull'impianto di depurazione "TAS – biologico industriale" – Raffineria di Gela a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 01/rif del 27/03/2020 che non hanno mostrato evidenti fenomeni di sofferenza dell'assetto depurativo.

Con riferimento alla suddetta bozza di ordinanza;

si esprime, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti ambientali, parere favorevole. Si ritiene che al punto 3 c) dell'art. 5 debba essere inserita la seguente prescrizione: "Il gestore, in aggiunta a quanto previsto nella autorizzazione, dovrà effettuare, per ogni ciclo di trattamento, prima dell'avvio alla biostabilizzazione e alla fine del medesimo ciclo, almeno un autocontrollo sull'IRDP del rifiuto; il gestore dovrà comunicare in anticipo le date di campionamento e trasmettere tempestivamente all'ARPA e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti gli esiti degli autocontrolli".

Si ribadisce inoltre l'opportunità che, nei casi di cui al punto 3 b) dell'art. 5, il gestore attui, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare MATTM m_amte.RIN prot. 1121.21-01-2019 che prevede di limitare l'altezza dei cumuli a 3m.

Si ritiene infine di dover richiamare la ben nota carenza di personale dell'Agenzia che potrebbe far risultare insostenibile l'incremento del numero di controlli secondo le previsioni dell'ordinanza, nel caso in cui il numero di gestori che intendano avvalersi delle deroghe risultasse significativo.

Il Direttore
UOC Valutazioni e pareri ambientali
(Ing. Salvatore Caldara)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Vincenzo Infantino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Carmelo Mazzana)

Prot. n. 37690 del 25.9.2020

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Prot. n. 41289

Palermo 25 SET 2020

**Al Dipartimento regionale dell'acqua
e dei rifiuti della Regione Siciliana**
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

e, per conoscenza
On.le Presidente della Regione Siciliana

LORO SEDI

- **URGENTE** -

OGGETTO: Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/ Rif del 27 marzo 2020 - riscontro nota a Vs. prot. 37404 del 24 settembre 2020 – Pareri sanitari.

In riscontro alla nota in oggetto e tenuto conto delle argomentazioni ivi espresse da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con particolare riferimento all'urgenza e alla necessita di emettere un provvedimento amministrativo di reitera delle misure emergenziali già individuate con l'Ordinanza n. 01/Rif/2020, al fine di rendere "un unico parere motivato" come richiesto, si rileva quanto segue.

Com'è noto, l'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 in atto è in continua e rapida evoluzione. L'incremento sul territorio regionale dei casi, per cui, ad oggi, sono presenti sia soggetti risultati positivi al tampone nonché in isolamento domiciliare fiduciario, determina un notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid-19, sia nelle strutture sanitarie, sia nelle utenze domiciliari, con i conseguenti rischi derivanti dalla carenza di idonei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento.

Per far fronte a tali gravi ed eccezionali criticità, nel dichiarato stato di carenza impiantistica su scala regionale di impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani, sono state adottate misure straordinarie idonee e compatibili allo stato emergenziale dovuto al diffondersi del virus Covid-19.

Con l'Ordinanza n.1/Rif del 27.03.2020, il Presidente della Regione ha già previsto un'intensa attività di controllo a carico del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché a carico di tutti gli Enti e Uffici coinvolti, con particolare riferimento alle A.S.P., all'A.R.P.A. e ai Comuni che, a vario titolo, sono tenuti a vigilare per la corretta attuazione di tutte le disposizioni dell'Ordinanza medesima e a svolgere i controlli di competenza, trasmettendone periodicamente gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Tale situazione emergenziale è rimasta sostanzialmente identica a quella determinatasi all'inizio dell'epidemia e, pertanto, il grave rischio di contatto, con materiali contaminati e con soggetti positivi, sia dei cittadini, nelle fasi di conferimento, sia dei lavoratori in tutte le ulteriori numerose fasi di raccolta, trattamento recupero e smaltimento del ciclo dei rifiuti è da considerarsi immutata per le ragioni di cui *infra*.

Considerato che ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, è stabilito che “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente [...]” e che il successivo comma 3 prevede, altresì, che le suddette ordinanze “[...] indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”.

Ciò premesso, al fine di disciplinare attraverso un'ulteriore provvedimento straordinario le modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche ove soggiornano i soggetti sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria nonché ulteriori misure per superare le criticità dei processi per il regolare funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti prodotti sul territorio regionale e tenuto conto dei pareri tecnico sanitari pervenuti a codesto Dipartimento da parte della:


- a) ASP di Agrigento con nota prot. n. 142508 del 24/09/2020;
- b) ASP di Caltanissetta con nota prot. n. 30584 del 24/09/2020;
- c) ASP di Catania con nota prot. n. 150987 del 24/09/2020;
- d) ASP di Enna con nota , prot. n. 77934 del 24/09/2020;
- e) ASP di Messina con nota prot. n. 0109583 del 25/09/2020;
- f) ASP di Palermo con nota prot. n. 3298/DP del 24/09/2020;
- g) ASP di Ragusa con nota prot. n. 29597 del 24/09/2020;
- h) ASP di Siracusa con nota prot. n. 404/DSA del 25/09/2020;
- i) ASP di Trapani con nota prot. n. 96084 del 24/09/2020;

con cui sono stati resi i prescritti pareri in riscontro alla nota citata in oggetto e che si allegano alla presente e si intendo quivi integralmente richiamati e trascritti, i Dipartimenti DPS e DASOE dell'Assessorato regionale della Salute,

esprimono

ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, motivato e unico parere favorevole, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, ed in relazione alle conseguenti valutazioni in ordine all'adozione delle iniziative amministrative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nella fase dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione da *Covid-19*.

Il Dirigente Generale DPS
Ing. Mario La Rocca



Il Dirigente Generale DASOE
Dott.ssa Maria Letizia di Liberti



Prot. n. 37581 del 25.9.2020



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
P.IVA e C.F. 02570930848

Direzione Generale

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
Tel 0922 407406

e-mail: direzione.generale@aspag.it
web: www.aspag.it

PROT. N. 142508 del 24.09.2020

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 1/rif del 27 marzo 2020.

A riscontro della nota prot. n. 37404 del 24/09/2020 di pari oggetto, si informa che questa ASP ha già espresso parere con nota prot. n. 51368 del 26/03/2020, che si allega, in riferimento all'ordinanza n. 1/rif del 27 marzo 2020.

Si esprime parere favorevole, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, alla reiteratione dell'Ordinanza n. 1/rif del 27 marzo 2020, riguardante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti, per la durata di mesi sei.

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Vittorio Spoto

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale : Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Tel:0922-407192 - Fax: 0922-407193
E-Mail : dp.siav@aspag.it

Prot.n. *51368* del *26/03/2020*


Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Assessorato Regionale dell'Energia
E dei Servizi di Pubblica Utilità
Palermo

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex Art. 191 del D.Lgs 152/2006 - Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Visto il D.Lgs 152/2006: Norme in materia ambientale;
Visto l'Art 191, comma 3 del D.Lgs 152/2006;
Visto il D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"
Visto il D.Lgs 13/01/2003, n. 36: Attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle Discariche di rifiuti;
Visto il DPR n. 254 del 17/07/2003: in particolare Art 15 "Regolamento sulla gestione dei Rifiuti Sanitari"
Visto il D.Lgs n. 81/2008: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il DPCM 4 Marzo 2020: Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del Virus Covid-19;
Visto il DPCM 8 Marzo 2020: Ulteriori disposizioni, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.....;
Visto il DPCM 9 Marzo 2020: Ulteriori disposizioni, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.....;
Visto il DPCM 11 Marzo 2020: Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Vista la Nota Prot n. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità ad oggetto "Rifiuti extra ospedalieri da abitazione di pazienti positivi al SARS-COV-2 in isolamento domiciliare-Richiesta Parere" con la quale formula delle Linee di Indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale così come previsto dal DPCM 9 Marzo 2020;
Visto il Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 riportante le "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da Virus SARS-COV-2" del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 Marzo 2020;
Vista la Nota Prot n. 11889 del 23/03/2020 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, di pari oggetto, con la quale si chiede di emettere Parere ex Art 191 del D.Lgs 152/06;
Viste le problematiche di ordine igienico-sanitario, conseguenti alle criticità determinatesi a seguito della circolazione del COVID-19 nella raccolta e smaltimento dei R.S.U. nel territorio della Provincia di Agrigento;
Si esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario, Parere Favorevole alla emissione dell'Ordinanza in oggetto rappresentata, riguardante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti, dalla data di emissione dell'Ordinanza e per la durata di mesi 6/Sei.
Per la tutela dei lavoratori, impegnati nella nuova linea di trattamento di rifiuti, gli stessi siano, in accordo con le indicazioni del RSPP e del Medico Competente aziendali, adeguatamente formati ed informati sulle specifiche fasi della lavorazione e sugli eventuali rischi ad esse connesse e siano, conseguentemente, dotati di idonei ed adeguati DPI

Direttore SPRESAL
Dott. Salvatore Castellano



Il Direttore f.f.
Dipartimento di Prevenzione
Dott. Vittorio Spoto

Prot. n. 37566 del 25.9.2020



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. S.I.A.V.
via G. Cusmano, 1- Pad. B
93100 CALTANISSETTA
Tel: 0934 506078 - 506050
e-mail: siav@asp.cl.it

Azienda Sanitaria Provinciale
di Caltanissetta
Protocollo Generale

Prot. n. 30584

del 24-09-2020

DATA

PROT.

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Direzione Generale

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Parere igienico-sanitario in merito alla reitera delle misure emergenziali già individuate con l'ordinanza n. 01/Rif/2020 di cui alla bozza di Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 trasmessa con vs nota n. 37404 del 24-09-2020 .

Vista la nota n. prot n. 37404 con la quale è stata trasmessa la bozza di Ordinanza contingibile e urgente avente per oggetto "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'ordinanza n. 01/Rif del 27 marzo 2020;

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , art. 191, commi 1, e 3 ;

Viste le motivazioni espresse nella predetta bozza di ordinanza e che sostanzialmente, a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19, permangono le condizioni per fare ricorso temporaneamente ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Siciliana, necessarie a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché dell'ambiente

Si esprime parere favorevole, sotto l'esclusivo profilo igienico-sanitario alla reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif del 27 marzo 2020.

Il Direttore dell'U.O.C. SIAV
Dr. Paolo Gervaso

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone

Prot. n. 37579 del 25.9.2020



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CATANIA

Dipartimento di Prevenzione

Prot. N. 150987

del 24 SET. 2020

Oggetto: Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif del 27 marzo 2020.

Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Al Dirigente Generale D.A.S.O.E.

Al Dirigente Generale D.P.S.

E P.C.

On.le Presidente della Regione

Assessore Regionale della Salute

Assessore Regionale
dell'Energia e dei Servizi di P.U.

Sua Ecc. Prefetto di Catania

Direttore Generale ASP Catania

Direttore Sanitario ASP Catania

Direttore Amministrativo ASP Catania

LORO SEDE

In riferimento alla nota della S.V. prot. n. 37404 del 24.09.2020, di pari oggetto, acquisita al protocollo generale di questa ASP in pari data con n. 150499 e visto lo schema allegato di Ordinanza n. 2/Rif del--- settembre 2020, ex art. 191 D.Lgs. 152/06, si esprime parere favorevole all'emanazione della medesima.

Si coglie l'occasione per segnalare che l'ultimo rapporto I.S.S. n. 3/2020 del 31.05.2020 ha individuato due tipi di rifiuti urbani, A e B, eliminando la tipologia A1.

Il Responsabile della U.O.S. Igiene Ambientale
(Dott.ssa Rosa Rita Lo Faro)

Il Direttore U.O.C. Igiene Ambienti di Vita
(Dott.ssa Domenica Pulvirenti)

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
(Dott. Ing. Antonio Leonardi)

Il Commissario ad acta
(Dott. G. Liberti)

ASP Catania - Via S. Maria La Grande, 5 (95124) Catania
Codice Fiscale e Partita IVA 04721290877
Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene Ambienti di Vita

Via Tommaso 20 - 95077 S. GREGORIO (CT) Tel. 095 2540105 - PEC: siav@pec.aspcat.it



Prot. n. 37638 del 25.9.2020



DATA 24/09/2020

Cod. Fisc./P.IVA 01151150867

Tel 0935-500.875

Dipartimento di Prevenzione
dipartimento.prevenzione@asp.enna.it

PROT. 77934

**All'Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it**

OGGETTO: Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif. del 27/03/2020.

In riscontro alla Vs. nota protocollo n. 37404 del 24/09/2020, di pari oggetto, nella quale si richiede di esprimere parere in merito all'ordinanza del Presidente della Regione "Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19".

SI ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario di competenza all'emissione dell'ordinanza di cui all'oggetto, fermo restando il rispetto delle norme nazionali, regionali e locali vigenti in materia concernenti le attività di che trattasi, che rimangono ascritte alla responsabilità degli Enti e/o autorità cui l'ordinamento giuridico attribuisce le competenze.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dr. Giuseppe Mazzola

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica

Prot. n. 37647 del 25.9.2020



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Dipartimento di Prevenzione**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Protocollo in Uscita
n. 0109583/20
del 25/09/2020

Messina 25 settembre 2020

Al Dirigente Generale Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
(dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

Pc Al Dirigente Generale DPS
(dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it)

Pc Al Dirigente Generale DASOE
(dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it)

OGGETTO: Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif del 27/03/2020 – Riscontro Nota 37404 del 24/9/2020.

Con riguardo alla nota sopra indicata riflettente l'oggetto, con la quale è stata trasmessa bozza di ordinanza contingibile e urgente, a seguito dell'emergenza causata dalla pandemia Covid 19 permanendo le condizioni per fare ricorso temporaneamente ad una forma speciale di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Siciliana necessaria a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché dell'ambiente, si esprime parere favorevole ai soli fini igienico — sanitari, per quanto di propria competenza, alla reiteratione dell'Ordinanza recante: "Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19".

Il Direttore UOC SIAV
(**Dott.ssa M. Gabriella Caruso**)

Paolo La Paglia
Direttore Generale

Prot. n. 37542 del 25.9.2020



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 - www.asppalermo.org

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via Enzo ed Elvira Sellerio, 45 - 90129 PALERMO
e mail : dipprevenzione@asppalermo.org
PEC dipprevenzione@pec.asppalermo.org

Prot. 3298/SP/

Palermo, 24 SET 2020

OGGETTO: Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif. del 27 marzo 2020.

All' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento allo schema di Ordinanza di cui all'oggetto trasmesso a mezzo pec con nota prot. 37404 del 24.09.2020 da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, si esprime per quanto di competenza ai soli fini igienico-sanitari parere favorevole all'emissione dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del DLgs n. 152/2006.

Il Direttore ff
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita
(Dott. Domenico Mirabile)

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
(Dott.ssa Loredana Curcurù)

Prot. n. 37571 del 25.9.2020
ASP - RAGUSA

PROTOCOLLO GENERALE

N.PROT. U - 0029597

DEL 24/09/2020



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE

DIREZIONE GENERALE
P.ZZA IGEA, 1
97100 RAGUSA

TELEFONO:
0932 241119

All'Assessorato Regionale della Salute

E p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Direttore Generale di ARPA Sicilia

All'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente

Al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Alla Prefettura di Ragusa

OGGETTO: Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif del 27 marzo 2020.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, in riscontro alla richiesta formulata da codesto Dipartimento con nota prot. n. 37404 del 24/09/2020, questa A.S.P., ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, conferma il proprio parere favorevole in ordine all'emissione del provvedimento di reitera delle misure emergenziali già individuate con l'Ordinanza n. 01/Rif del 27 marzo 2020.

Il Direttore Generale
Arch. Angelo Aliquò

Prot. n. 37624 del 25.9.2020



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
CORSO GELONE N°17 – SIRACUSA

DIREZIONE SANITARIA
Tel.0931.484259/484398 – Fax 0931.484318
e-mail direzione.sanitaria@asp.sr.it
pec direzione.sanitaria@pec.asp.sr.it

Prot. n. 404/DSA

Siracusa 25 SET. 2020

Oggetto: Gestione dei rifiuti urbani. COVID -19.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

L'ASP di Siracusa alla luce delle misure emergenziali già individuate dal Presidente della Regione Sicilia con propria Ordinanza del 27 marzo 2020, valevole per mesi 6, finalizzata a disciplinare le modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche ove soggiornano i soggetti in isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, con la presente esprime parere favorevole alla reiteratione con modifiche dell'Ordinanza n. 02/Rif/2020.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Salvatore Madonia)

Prot. n. 37577 del 25.9.2020

ASP Trapani - Protocollo.0096084.24-09-2020.h.18:23



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815


DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: *Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif. del 27 marzo 2020.*

AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota prot. n. 37404 del 24.09.2020, di pari oggetto, si trasmette in allegato la nota prot. n. 95912 del 24.09.2020 con la quale il competente Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda ha espresso parere favorevole, rilasciato ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, sull'emissione dell' Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif. del 27 marzo 2020".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Paolo Zappalà)





Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. - Servizio Igiene degli Ambienti di Vita
Via Ann. Staiti, 95, Trapani - tel. 0923/543003 - Fax 0923.26363 / Mail: siav@pec.asptrapani.it

Rif. Nota n°: 37404 del 24/09/2020 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

OGGETTO: Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif del 27/03/2020.

Al Commissario Straordinario ASP Trapani
S.S.

Con riguardo alla nota sopra indicata in riferimento e riflettente l'oggetto

SI ESPRIME

Parere favorevole ai soli fini igienico - sanitari, per quanto di propria competenza, all'emissione dell'Ordinanza recante: "Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 01/Rif del 27/03/2020".



Il Direttore del Servizio
Igiene degli Ambienti di Vita
(*Dr. Francesco Di Gregorio*)